

Versione anonimizzata

Traduzione

C-370/19 – 1

Causa C-370/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

10 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Hamburg (Germania)

Data della decisione di rinvio:

30 aprile 2019

Attore:

GE

Convenuta:

Société Air France

[omissis]

Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania)

[omissis]

Ordinanza

Nella causa promossa da

GE, [omissis] Schweringen [Germania]

– attore –

[omissis]

contro

Société AIR FRANCE S.A., [omissis] Roissy Charles de Gaulle Cedex, Francia

– **convenuta** –

[omissis]

in data 30.04.2019 l'Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo) [omissis] ha così deciso:

Il procedimento è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale, vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione:

Se lo sciopero sindacale del proprio personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.

[Or. 2]

Motivazione

1. [omissis] Sospensione [omissis].
2. La [omissis] decisione della controversia [omissis] dipende dalla risposta che la Corte di giustizia dell'Unione europea fornirà, in sede di pronuncia pregiudiziale, alla questione di cui al dispositivo.

Descrizione dell'oggetto della controversia

3. L'attore chiede alla convenuta una compensazione pecuniaria pari a EUR 600.
4. Nell'ambito di una prenotazione unitaria effettuata tramite una piattaforma on-line dedicata ai viaggi, l'attore prenotava un volo da Detroit (DTW) a Parigi (CDG) per il 29.07.2016 (AF377) e un volo di coincidenza diretto per Amburgo (HAM) per il 30.07.2016 (AF1710). Entrambi i voli avrebbero dovuto essere operati dalla convenuta. Il primo volo AF377 veniva cancellato. L'attore veniva a conoscenza di tale cancellazione solo all'aeroporto di Detroit. L'attore arrivava, quindi, ad Amburgo con voli alternativi e con un ritardo complessivo di circa 18 ore. Il motivo della cancellazione era uno sciopero dell'equipaggio di cabina della convenuta in data 29.07.2016.

[Diritto processuale nazionale] [omissis]

[omissis]

[Or. 3]

2

Giurisprudenza nazionale rilevante rispetto alla questione pregiudiziale

6. Nella sentenza del 21.08.2012 [*omissis*] il Bundesgerichtshof (Corte federale di Giustizia, Germania) ha deciso quanto segue [*omissis*]:
1. **Dallo sciopero dei piloti di un vettore aereo, indetto da un sindacato nell'ambito della contrattazione collettiva, possono conseguire circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1) (Regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo).**
 2. **In tal caso il vettore aereo è esonerato dalla corresponsione di compensazioni pecuniarie in relazione alla cancellazione di quei voli che vengono annullati per adeguare l'orario dei voli alle conseguenze prevedibili dello sciopero indetto.**

Argomentazioni in diritto delle parti

7. Secondo l'attore, lo sciopero del proprio equipaggio di cabina non costituisce una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. Egli sostiene che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito, nella sua sentenza del 17 aprile 2018, Krüsemann e a., cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17, EU:C:2018:258, proprio che il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero non dipende dalla circostanza che lo sciopero fosse o meno lecito in base alle rilevanti disposizioni nazionali in materia sociale. Potrebbero, invece, essere considerati «circostanze eccezionali», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, solo quegli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo [*omissis*].
8. La convenuta sostiene che lo sciopero sindacale, a differenza dello «sciopero selvaggio», è tutelato dal diritto europeo e dall'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali e che interpretare la sentenza della Corte del 17 aprile 2018, Krüsemann e a., cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17, EU:C:2018:258, nel senso che essa include anche lo sciopero sindacale configurerebbe una violazione del diritto europeo. Ciò sarebbe ricavabile già dal considerando 14 del regolamento n. 261/2004, il quale definisce lo sciopero in generale come [Or. 4] «circostanza eccezionale» [*omissis*].

Posizione giuridica provvisoria del giudice del rinvio

9. Il giudice del rinvio assume che, se già uno «sciopero selvaggio» dev'essere considerato come evento controllabile, a fortiori uno sciopero sindacale del proprio personale deve essere considerato controllabile (mediante, ad esempio, il raggiungimento di un accordo tra il vettore aereo e il sindacato in questione), per cui non dovrebbero configurarsi «circostanze eccezionali».

Stato del procedimento [dinanzi al giudice nazionale]

[*omissis*]

[Firme] [*omissis*]

[*omissis*]

DOCUMENTO DI LAVORO